

Diritto italiano

Appendice di Osservatorio italiano

Leggi, regolamenti e decreti statali

8.

Decreto legislativo 30.12.2010 n. 235¹

Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 7.3.2005, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18.6.2009, n. 69

Omissis

Art. 43 Modifiche all'art. 60 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82

1. All'art. 60 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al co. 1 dopo le parole: «è utilizzabile dalle PA» sono inserite le seguenti: «, anche per fini statistici,»;

b) al co. 2, secondo periodo, le parole: «di cui» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al d.lgs. 6.9.1989, n. 322, e successive modificazioni.»;

c) al co. 3, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica»;

d) dopo il co. 3 è inserito il seguente:

«3 *bis*. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al co. 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

a) repertorio nazionale dei dati territoriali;

b) indice nazionale delle anagrafi;

c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62 *bis*;

d) casellario giudiziale;

e) registro delle imprese;

f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'art. 2, co. 2, del d.p.r. 27.7.2004, n. 242.».

[...].

1. Pubblicato in G.U. n. 6 del 10.1.2011, S.O. n. 8.

Circolari

Cittadini extracomunitari

Soggiorno

7.

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale scolastico
Circolare prot. AOODGPER del 28.12.2010**

Oggetto: decreto 4.6.2010 (G.U. n. 134 dell'11.6.2010) - Accordo quadro 11.11.2010 tra il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento dell'istruzione - Trasmissione vademecum

Si fa seguito alla nota n. AOODGPER11020 del 16.12.2010, con la quale sono state fornite indicazioni relative alle modalità di svolgimento del test della conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri presso i Centri territoriali permanenti.

L'art. 5, co. 4 dell'Accordo quadro in oggetto, dispone che "le Commissioni definiscono il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata del test sulla base delle linee guida adottate dagli Enti di certificazione, di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) del D.M. 4.6.2010".

Per consentire alle suddette Commissioni di operare secondo criteri unitari ed omogenei, in applicazione delle predette linee guida, è stato predisposto - su richiesta del Ministero dell'interno (nota n. 8571 del 16.12.2010) il *vademecum* allegato. Tanto si trasmette per i successivi adempimenti di competenza.

Si ringrazia per l'attenzione.

Il direttore generale: Chiappetta

Allegato 1 *Vademecum*²

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

VADEMECUM

(ai sensi della nota n 8571 del 16.12.2010 del Ministero dell'interno)

Indicazioni tecnico-operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test

a cura della Direzione generale dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni - Ufficio IV

2. Le tabelle allegate al *vademecum* sono ritrovabili al link: <http://www.prefettura.it/FI-LES/AllegatiPag/1217/Vademecum.pdf>.

Introduzione

Il presente *Vademecum* è stato definito ai sensi della nota n. 8571 del 16.12.2010 del Ministero dell'interno per consentire alle Commissioni, di cui all'art. 5 dell'Accordo quadro 11.11.2010, di predisporre, secondo criteri unitari ed omogenei, le prove che compongono il test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del co. 2 *bis* dell'art. 9 del testo unico sull'immigrazione.

Il *Vademecum* contiene Indicazioni tecnico-operative redatte sulla base delle "Linee guida" contenute nel Sillabo per i livelli di competenza in italiano L2, adottate degli Enti certificatori, in coerenza con quanto definito dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue per il livello A2. I parametri, descritti nei succitati documenti, sono stati in parte adattati alla particolare tipologia di utenza, focalizzando maggiormente l'attenzione sugli aspetti comunicativi e sui domini di ambito privato, pubblico ed occupazionale; a tale scopo, sono state recepite, con adattamenti, alcune tabelle contenute nel citato Sillabo.

In ogni caso, come affermato anche nel Sillabo, nella definizione delle competenze e delle abilità oggetto di verifica di livello A2, nella predisposizione delle prove che compongono il test, nella scelta dei domini, dei contesti d'uso, dei lessemi, delle azioni socio-comunicative, della tipologia delle domande, nonché nella adozione dei criteri di valutazione e di assegnazione del punteggio è opportuno valorizzare l'efficacia comunicativa piuttosto che gli aspetti formali della comunicazione, in linea con le indicazioni contenute nel QCER.

Il *Vademecum*, adottato in fase di prima applicazione, potrà essere rivisto ed implementato sulla base delle esperienze realizzate nei diversi contesti.

1. Il contesto di riferimento

Si richiamano di seguito le principali disposizioni che disciplinano il contesto nel quale si inquadra lo svolgimento del test:

1) decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 4.6.2010:

- l'art 3, co. 3, prevede che il test di conoscenza della lingua italiana "si svolge [...] con modalità informatiche, ed è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità, dagli Enti di certificazione di cui all'art. 4, co. 1, lett. a). Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione compreso tra quelli indicati all'art. 4, co. 1, lett. a), a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'interno. [...]. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo".

- L'art. 3, co. 4, prevede che "a richiesta dell'interessato il test di cui al co. 3 può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, fermi restando l'identità del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche".

- L'art. 6, co. 1, stabilisce che "il prefetto territorialmente competente, individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui all'art. 3, anche attraverso accordi con gli Enti locali e le istituzioni scolastiche".

2) Accordo quadro, firmato il giorno 11.11.2010 tra il Ministero dell'interno e il Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca per dare applicazione al decreto 4.6.2010, definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi dello svolgimento del test, per lo svolgimento del test presso le suddette istituzioni scolastiche e per la valutazione della prova.

- L'art. 4, co. 2, prevede che "lo svolgimento del test avviene presso i Centri per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1 co. 632 della l. 296/96 e successive modifiche e integrazioni. In attesa della completa riorganizzazione dei Centri, di cui all'art. 64, co. 4, lett. f) della l. 133/08, lo svolgimento del test si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti (CTP), di cui all'OM 455/97"

- L'art. 5, co. 4, inoltre, stabilisce che le Commissioni istituite per lo svolgimento del test presso le istituzioni scolastiche, "definiscono il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata del test sulla base delle linee guida adottate dagli Enti di certificazione di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) del D.M. 4.6.2010".

Con circolare n. 11020 del 16.12.2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha diramato agli Uffici scolastici regionali la normativa sopra indicata, unitamente ad uno schema di protocollo di intesa con relativo standard di costo, fornendo indicazioni e chiarimenti circa le modalità di attuazione del test di conoscenza della lingua italiana presso i Centri territoriali permanenti.

Con nota 3525 del 15.12.2010 il Ministero dell'interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo - Ufficio I - Pianificazione delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo) ha trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Dipartimento per l'istruzione) il documento fornito dagli Enti certificatori ("Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2") contenente le linee guida e di indirizzo, di cui all'art. 5, co. 4 dell'Accordo quadro. Per consentire alle Commissioni, di cui al citato art. 5 di operare secondo criteri unitari ed omogenei in applicazione delle predette linee guida, con nota 8571 del 16.12.2010, il Ministero dell'interno ha richiesto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elaborazione di un *Vademecum* contenente indicazioni tecnico-operative coerenti con le disposizioni dettate nel decreto 4.6.2010. [...].

3. Indicazioni tecnico - operative

per la costruzione delle prove che compongono il test

Il decreto 4.6.2010 richiede che "lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente la comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti in corrispondenza del livello A 2 del Quadro comune di riferimento europeo" (art. 2). Il Quadro comune europeo di riferimento presenta i seguenti descrittori per il Livello A2: "Riesce a comprendere frasi isola-

te ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati". (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione, La Nuova Italia-Oxford, Milano, 2002, pag. 32).

Il citato decreto, inoltre, stabilisce che "il test [...] è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione in conformità ai parametri adottati per le specifiche abilità dagli Enti di certificazione". (art. 3, co. 3). Pertanto, il test di conoscenza della lingua italiana riguarda la comprensione di brevi testi e la capacità di interazione e tiene conto di quanto previsto dal Quadro comune di riferimento per il livello A2 per le parti relative alla comprensione (ascolto e lettura) e all'interazione, da verificare con modalità informatiche, salvo quanto previsto dall'art. 3, co. 4, del D.M. 4.6.2010.

3.1 Competenze e sottoabilità

Il test riguarda la comprensione di brevi testi e la capacità di interazione

a) Comprensione orale e scritta di brevi testi:

La comprensione di brevi testi viene verificata attraverso una prova di comprensione orale ed una prova di comprensione scritta:

1) la prova di comprensione orale è articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare). Ciascuna parte è riferita ad una delle quattro sottoabilità indicate nella successiva tabella 1: 1) comprensione orale di una conversazione tra nativi; 2) comprensione orale di annunci e istruzioni; 3) comprensione orale della radio e di audio-registrazioni; 4) comprensione orale della TV.

Tabella 1 (*Omessa*).

2) la prova di comprensione scritta è articolata in due parti (due testi brevi da leggere). Ciascuna parte è riferita ad una delle quattro sottoabilità indicate nella successiva tabella 2: 1) lettura della corrispondenza; 2) lettura per orientarsi; 3) lettura per informarsi e argomentare; 4) lettura di istruzioni.

Tabella 2 (*Omessa*)

B) Capacità di interazione

La prova dedicata all'interazione si svolge in forma scritta, secondo quanto riportato nei descrittori di livello A2 relativi alla interazione scritta, indicati nella successiva Tabella 3. La prova riguarda una delle due sottoabilità di riferimento: 1) corrispondenza, 2) appunti, messaggi e moduli.

Tabella 3 (*Omessa*)

3.2 Contenuti delle prove: domini e contesti d'uso, lessemi, azioni socio-comunicative

A) I contenuti delle prove fanno riferimento ai Domini e contesti d'uso di italiano L2 per immigrati di livello A2 riportati nella successiva tabella 4.

Tabella 4 (*Omessa*)

B) Per i lessemi relativi al livello A2 degli immigrati si può fare riferimento alla successiva tabella 5 nella quale sono riportati a titolo esemplificativo alcuni esempi.

Tabella 5 (*Omessa*)

Tale lista, non esaustiva, va intesa come strumento facilitatore per predisporre le prove che compongono il test; il suo ampliamento può essere effettuato a cura delle Commissioni tramite la consultazione della tabella 4 (domini e contesti d'uso) e le liste di frequenza del lessico dell'italiano parlato.

C) Per le azioni socio-comunicative relative al livello A2 degli immigrati è possibile fare riferimento a titolo esemplificativo alla successiva tabella 6.

Tabella 6 (*Omessa*)

3.3 Struttura e durata del test

Le tre prove (prova di comprensione orale; prova di comprensione scritta; prova di interazione scritta) che compongono il test hanno una durata complessiva netta di 60 minuti. Di seguito, si riportano le indicazioni per la costruzione delle prove, fermo restando quanto già indicato nei paragrafi precedenti.

Indicazioni per la prova di comprensione orale (Ascolto)

La prova, articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare) ha una durata complessiva di 25 minuti ed è costituita da complessivi 10 item da formulare anche sulla base delle indicazioni contenute nella successiva Tabella 7.

Tabella 7 (*Omessa*)

Indicazioni per la prova di comprensione scritta (Lettura)

La prova, articolata in due parti (due testi brevi da leggere), ha una durata complessiva di 25 minuti ed è costituita da complessivi 10 item, da formulare anche sulla base delle indicazioni contenute nella successiva Tabella 8.

Tabella 8 (*Omessa*)

3. Indicazioni per la prova di Interazione scritta

La prova è unica ed ha una durata complessiva di 10 minuti, formulata anche sulla base delle indicazioni contenute nella successiva Tabella 9.

Tabella 9³ (*Omessa*)

4. Criteri di assegnazione del punteggio

A norma dell'art. 3, co. 3, del D.M. 4.6.2010 "per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo".

Fermo restando quanto precisato in premessa in relazione ai criteri di valutazione, l'assegnazione del punteggio avviene secondo le modalità di seguito indicate.

* Il peso delle singole prove è distribuito nel modo seguente:

Prova di comprensione orale (ascolto) 30%

Prova di comprensione scritta (lettura) 35%

3. Cfr. Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione, La Nuova Italia-Oxford, Milano, 2002, pagg. 102-103, (con adattamenti).

Prova di interazione scritta 35%

Sulla base del peso attribuito alle singole prove le modalità di assegnazione del relativo punteggio sono le seguenti:

1) Prova di comprensione orale (ascolto):

- Si compone di 10 item.
- Per ciascuna risposta corretta ad un item vengono assegnati 3 punti
- La risposta non data o errata non comporta l'attribuzione di alcun punteggio
- Totale massimo del punteggio attribuibile alla prova: 30 punti

Prova di comprensione scritta (lettura):

- Si compone di 10 item.
- Per ciascuna risposta corretta ad un item vengono assegnati 3,5 punti
- La risposta non data o errata non comporta l'attribuzione di alcun punteggio
- Totale massimo del punteggio attribuito alla prova: 35 punti

Prova di interazione scritta

- Prova svolta in modo completo e corretto (vengono fornite risposte coerenti e appropriate alle informazioni richieste o il modulo viene compilato in tutte le sue parti): fino a 35 punti
- Prova svolta in modo parziale (vengono fornite risposte non sempre coerenti e appropriate alle informazioni richieste o il modulo è compilato parzialmente): fino a 28 punti
- Prova non valutabile (non vengono fornite risposte alle informazioni richieste o il modulo non viene compilato): nessun punto

* Tabella riassuntiva:

Prova di ascolto Punti 30

Prova di comprensione della lettura Punti 35

Prova di interazione scritta Punti 35

Punteggio complessivo del test Punti 100